

LEGGE 30 ottobre 1990 n.124 (pubblicata il 7 novembre 1990)

Modifica ed integrazione della Legge n.72 del 25 settembre 1980 "Istituzione degli organismi collegiali di gestione della scuola".

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 30 ottobre 1990.

Articolo 1

L'articolo 4 della Legge 25 settembre 1980 n.72 viene così modificato:

"Articolo 4

Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva

Nella Scuola Media Inferiore e nella Scuola Media Superiore è istituito il Consiglio di Istituto.

Nella Scuola Media Inferiore il Consiglio di Istituto è composto da:

- a) un rappresentante degli insegnanti per ogni corso o frazione di corso o per classi parallele eletto dalle rispettive assemblee;
- b) due rappresentanti dei genitori degli alunni per ogni corso o per classi parallele eletto dalle rispettive assemblee;
- c) un rappresentante del personale non docente;
- d) due rappresentanti designati dalle forze organizzate dei lavoratori dipendenti;
- e) un rappresentante designato dalle organizzazioni dei lavoratori autonomi;
- f) un rappresentante per ogni Giunta di Castello in cui opera la circoscrizione scolastica.

Partecipa di diritto il Preside.

Nella Scuola Media Superiore il Consiglio di Istituto è composto da:

- a) due rappresentanti degli insegnanti per il biennio e tre rappresentanti degli insegnanti per il triennio;
- b) due rappresentanti dei genitori per il biennio e due rappresentanti per il triennio;
- c) due rappresentanti degli studenti per il biennio e tre per il triennio;
- d) un rappresentante del personale non docente;
- e) un rappresentante delle forze organizzate dei lavoratori dipendenti;

- f) un rappresentante delle organizzazioni del lavoro autonomo;
- g) un rappresentante della Giunta di Castello in cui la scuola opera.

Partecipa di diritto il Preside.

Nella prima riunione dopo la sua costituzione, il Consiglio di Istituto elegge fra i suoi membri, a maggioranza, un genitore come Presidente, una Giunta Esecutiva composta da: un insegnante, un genitore, un non docente e uno studente solo nella Scuola Media Superiore. Il Preside e il Presidente del Consiglio di Istituto ne fanno parte di diritto.

La Giunta Esecutiva è presieduta dal Preside.

Il Segretario della scuola assiste alle riunioni del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva con funzioni di verbalizzante.

Il Consiglio di Istituto dura in carica un anno."

Articolo 2

L'articolo 5 della **Legge 25 settembre 1980 n.72** viene così modificato:

"Articolo 5

Attribuzioni del Consiglio di Circolo e di Istituto e delle Giunte Esecutive

I consigli di Circolo e di Istituto hanno potere deliberante per quanto concerne la organizzazione delle attività educative promosse dai competenti organismi e dagli organismi collegiali specifici.

Ad essi compete in particolare:

- a) curare la programmazione generale delle attività educative promuovendo iniziative per attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, collegamenti con altri servizi sociali, partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive, ricreative;
- b) valutare periodicamente l'andamento complessivo della organizzazione del lavoro scolastico per proporre, ove necessario, opportune misure per il suo funzionamento;
- c) stabilire le modalità per il funzionamento e il pieno utilizzo delle strutture scolastiche e il loro collegamento con le strutture territoriali;
- d) approvare il regolamento per il funzionamento dei Consigli stessi e delle assemblee;
- e) promuovere attività di sperimentazione.

Al Consiglio di Istituto spetta inoltre:

- 1) curare i collegamenti con gli altri Istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere iniziative di collaborazione;
- 2) favorire l'inserimento di alunni handicappati o con difficoltà di varia natura nella vita dell'Istituto;

3) fare proposte per acquistare, innovare, o conservare il materiale didattico e le attrezzature necessarie al funzionamento dell'Istituto;

4) informare tutti i genitori dell'attività svolta."

Articolo 3

L'articolo 7 della **Legge 25 settembre 1980 n.72** viene così modificato:

"Articolo 7

Consiglio di Plesso

Nelle Scuole dell'Infanzia ed Elementare è istituito il Consiglio di Plesso.

Esso è composto da:

a) gli insegnanti di plesso;

b) due rappresentanti dei genitori per ogni sezione o classe eletti dall'assemblea dei genitori della classe o della sezione;

c) un rappresentante del personale non docente in attività nel plesso;

d) un rappresentante della Giunta di Castello.

Il Consiglio di plesso, onde creare le condizioni idonee a favorire uno sviluppo sociale e culturale della personalità infantile, ha lo scopo di promuovere tutte le iniziative tendenti a far sì che la scuola si inserisca attivamente nel contesto sociale e culturale in cui opera.

Pertanto ad esso compete:

1) di contribuire alla determinazione dei criteri per l'attuazione e l'organizzazione dell'attività educativa e didattica del plesso per l'organizzazione dell'attività medesima;

2) di fare proposte per acquistare, innovare e conservare le attrezzature e il materiale didattico necessari al funzionamento del plesso nei limiti dei fondi di bilancio a ciò destinati;

3) di promuovere i contatti con gli altri plessi al fine di realizzare scambi di informazioni ed esperienze e di intraprendere iniziative di collaborazione;

4) di promuovere iniziative di sperimentazione;

5) di promuovere attività sociali e culturali di particolare interesse educativo;

6) di favorire l'inserimento nel plesso di alunni handicappati o con difficoltà di varia natura, promuovendo la realizzazione delle finalità di cui all'art.3 della **Legge 30 luglio 1980 n.60**, anche mediante la partecipazione alle sedute dell'équipe specialistica alle dipendenze dell'Istituto per la Sicurezza Sociale;

7) nelle scuole dell'infanzia al Consiglio di Plesso compete inoltre organizzare e gestire la refezione scolastica e, ove richiesto, stabilire le quote di partecipazione delle famiglie. Il supporto amministrativo è costituito dalla Direzione Didattica della Scuola d'Infanzia.

Al Consiglio di plesso compete la convocazione delle assemblee di plesso per:

a) dibattere le linee generali e gli orientamenti relativi alla vita e alle attività del plesso in relazione alla programmazione educativa e didattica proposta dai colleghi dei docenti;

b) verificare l'andamento delle attività di cui al punto a).

Il Consiglio di plesso si riunisce con la presenza dei soli docenti per procedere alla formazione della programmazione delle attività educativo- didattiche, per la verifica periodica delle attività didattiche, per la valutazione.

Il Consiglio di plesso è presieduto dal coordinatore eletto annualmente fra gli insegnanti in attività nel plesso.

Il Direttore Didattico vi partecipa di diritto. Il Consiglio di plesso nelle scuole elementari si riunisce in consiglio di classe o interclasse ogni qualvolta se ne verifichi la necessità.

Le riunioni del Consiglio di plesso, escluse le assemblee, hanno luogo durante l'orario di servizio del personale docente in ore non coincidenti con l'orario di lezione, secondo le norme di legge.

Esso è convocato dal coordinatore."

Articolo 4

L'articolo 8 della **Legge 25 settembre 1980 n.72** viene così modificato:

"Articolo 8

Consiglio di classe

Il Consiglio di classe nella Scuola Media Inferiore e nella Scuola Media Superiore è composto:

a) dai docenti di ogni singola classe;

b) da due rappresentanti dei genitori designati dall'assemblea dei genitori degli alunni iscritti alla classe;

c) negli istituti superiori, da 2 rappresentanti degli studenti della classe designati dall'assemblea degli studenti della classe.

Al Consiglio di classe compete di deliberare su questioni disciplinari concernenti gli alunni.

Al Consiglio di classe compete inoltre di convocare la assemblea della classe a cui compete di:

a) contribuire alla determinazione dei criteri per la programmazione didattica di cui all'art.18 della Legge 30 luglio 1980 n.60 e alla verifica della medesima;

b) proporre iniziative di sperimentazione, attività interdisciplinari e complementari, ritenute idonee a garantire a tutti gli studenti l'acquisizione degli strumenti di base e facilitare l'inserimento di alunni che presentano difficoltà di varia natura, secondo le indicazioni di cui all'articolo che precede al punto 6);

c) adottare il materiale didattico nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto e comunque nell'ambito delle disponibilità di Bilancio.

Il Consiglio di classe si riunisce con la presenza dei soli insegnanti per programmare, verificare e valutare l'attività didattica e per la valutazione individuale periodica degli alunni.

Le riunioni del Consiglio di classe, escluse le assemblee, hanno luogo durante l'orario di servizio del personale docente in ore non coincidenti con l'orario di lezione, secondo le norme di legge."

Articolo 5

L'articolo 11 della Legge 25 settembre 1980 n.72 viene abrogato.

Articolo 6

L'articolo 12 della Legge 25 settembre 1980 n.72 viene così modificato:

"Articolo 12

Composizione della Commissione Pubblica Istruzione

E' istituita la Commissione della Pubblica

Istruzione.

Essa è formata da:

- a) sette rappresentanti nominati dal Consiglio Grande e Generale, in proporzione fra i gruppi;
- b) due rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti;
- c) due rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori autonomi;
- d) due rappresentanti degli insegnanti per ogni ordine di scuole eletti annualmente dalle rispettive assemblee;
- e) personale direttivo delle scuole della Repubblica;
- f) un rappresentante degli studenti universitari eletto annualmente dall'assemblea degli stessi studenti;
- g) un rappresentante degli studenti iscritti nelle scuole secondarie superiori della Repubblica, eletto annualmente da apposita assemblea studentesca;
- h) due rappresentanti degli studenti iscritti negli istituti secondari posti fuori territorio eletti annualmente dalla apposita assemblea;
- i) dal Deputato alla Pubblica Istruzione che la presiede;
- l) dai presidenti dei Consigli di Circolo e di Istituto.

Tutte le assemblee sono presiedute dal Deputato alla Pubblica istruzione o suo delegato, che ne redige gli atti relativi."

Articolo 7

L'articolo 21 della Legge 25 settembre 1980 n.72 viene così modificato:

"Articolo 21

Elezioni

L'elezione attiva e passiva, per le singole rappresentanze negli organismi collegiali previsti dalla presente legge, spetta esclusivamente agli appartenenti delle rispettive componenti.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli organismi collegiali spetta ai genitori degli alunni o a chi ne fa legalmente le veci.

Non possono essere eletti negli organismi collegiali, quali rappresentanti dei genitori, gli insegnanti operanti nel plesso o istituto scolastico medesimo.

Il voto a mezzo scheda è personale, libero, segreto.

Le elezioni degli organismi collegiali di cui alla presente legge si svolgono annualmente nei 30 giorni successivi all'inizio dell'anno scolastico.

In questo senso l'autorità scolastica provvede alla convocazione di Assemblee elettive per la designazione delle rappresentanze negli organismi previsti dalla presente legge secondo le modalità stabilite da apposito regolamento approvato dalla Commissione Pubblica Istruzione ed emanato con Decreto Reggenziale."

Articolo 8

Prima e seconda convocazione

Le riunioni degli organismi previsti dalla legge sulla gestione collegiale della scuola sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e in seconda convocazione, a distanza di un'ora dalla prima, con la presenza del 40% degli aventi diritto.

Articolo 9

Norma transitoria

Per l'anno scolastico 1990/1991 le elezioni degli organismi collegiali dovranno svolgersi entro il 20 dicembre 1990.

Articolo 10

La presente legge entra in vigore il 5 giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 5 novembre 1990/1690 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Cesare Antonio Gasperoni - Roberto Bucci

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva

Clausola di esclusione della responsabilità

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha istituito questo server per consentire al pubblico un più ampio accesso all'informazione relativa alle iniziative del Consiglio Grande e Generale.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire un'informazione tempestiva e precisa. Qualora dovessero essere segnalati degli errori, l'editore provvederà a correggerli.

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il materiale contenuto nel sito. Tale materiale:

è costituito da informazioni di carattere esclusivamente generale che non riguardano fatti specifici relativi ad una persona o un organismo determinati;

non è sempre necessariamente esauriente, completo, preciso o aggiornato;

è talvolta collegato con siti esterni sui quali i servizi della Segreteria di Stato per gli Affari Interni non ha alcun controllo e per i quali non assumono alcuna responsabilità;

non costituisce un parere di tipo professionale o giuridico (per una consulenza specifica, è necessario rivolgersi sempre ad un professionista debitamente qualificato).

Va ricordato che non si può garantire che un documento disponibile online riproduca esattamente un testo adottato ufficialmente. Pertanto solo la legislazione, pubblicata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni nelle edizioni su carta del Bollettino Ufficiale è considerata autentica.

L'Istituzione non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell'utilizzazione del sito o di eventuali siti esterni ad esso collegati.

La presente clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo di eludere il rispetto di requisiti prescritti dalle legislazioni nazionali vigenti, nè di escludere la responsabilità nei casi per i quali essa non può essere esclusa ai sensi delle legislazioni nazionali.